



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

Regolamento per la concessione del patrocinio

Adottato con DCC n.12/2006

Indice	2
Art. 1 – Definizione	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Oggetto	4
Art. 4 - Procedura per la concessione del patrocinio	4
Art. 5 - Utilizzo dello stemma comunale	5
Art. 6 - Patrocinio associato e forme di sostegno economico	5

Art. 1 - Definizione

1. Il Patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative promosse da Associazioni ed Enti vari operanti sul territorio.

Art. 2 - Finalità

1. La manifestazione o l'iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al patrocinio quando non ha fini di lucro e:
 - contribuisce alla crescita democratica della comunità favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - è finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
 - risponde alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - è strettamente legata alle tradizioni locali;
 - ha carattere nazionale o internazionale;
 - è organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi;
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti nei precedenti commi per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dai precedenti commi deve contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
6. L'amministrazione comunale non concede patrocinii:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

7. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
8. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 3 - Oggetto

1. Il Patrocinio comporta:
 - il riconoscimento della manifestazione o iniziativa;
 - l'eventuale erogazione di un contributo finanziario;
 - l'utilizzo gratuito delle strutture comunali (biblioteca, impianti sportivi e altri locali);
 - l'eventuale utilizzo delle attrezzature disponibili.

Art. 4 - Procedura per la concessione del patrocinio

1. Per ottenere il Patrocinio, l'Associazione o Ente richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune indicativamente tre mesi prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa con allegato il programma dettagliato, ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor ed i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
2. La Giunta Comunale provvederà a deliberare in merito, al massimo entro un mese dal ricevimento della domanda.
3. Le competenze previste in capo alla Giunta possono essere esercitate autonomamente dal Sindaco qualora la richiesta sia volta alla concessione del patrocinio gratuito.
4. Delle decisioni adottate verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
5. L'Amministrazione Comunale provvede a verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito, da presentare entro il tempo massimo di due mesi.

6. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale comporterà il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 5 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Comune di Boffalora sopra Ticino" in alto a sinistra o al centro.
2. La bozza di detto materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dall'assessorato competente prima di autorizzare la stampa e la diffusione.
3. Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citata il Comune di Boffalora sopra Ticino.
4. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevono finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e imprese private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 6 - Patrocinio associato e forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nelle apposite disposizioni per la concessione di contributi e sovvenzioni.